I.C. "VOLINO-CROCE-ARCOLEO"

Prot. 0002387 del 19/02/2025 V (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado

"VOLINO - CROCE - ARCOLEO"

Via Annibale De Gasparis, 15 80137 NAPOLI Tel e fax 081440281 C.F.95170440630

<u>naic8bx001@pec.istruzione.it</u> <u>naic8bx001@istruzione.it</u> www.volinocrocearcoleo.edu.it

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14 febbraio 2025 con delibera n.24



Sommario

2.1. Definizione di bullismo	5
2.2. Definizione di cyberbullismo	7
3. Le condotte di bullismo e cyberbullismo e le conseguenze giuridiche	
3.1. Premessa	
3.2. Le condotte di cyberbullismo	8
3.3. Le condotte di bullismo	9
3.4. Conseguenze giuridiche del bullismo e cyberbullismo	9
3.5. Strategie di prevenzione e contrasto	9
4. I soggetti coinvolti	10
5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo	12
5.1. Le tutele penalistiche	12
5.2. Le leggi 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70	13
6. Le responsabilità	15
6.1. La responsabilità del bullo	15
6.2. La responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"	15
6.3. La responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo"	15
6.4. La responsabilità dei genitori	16
6.5. La responsabilità del personale scolastico	16
7. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni	18
7.1 Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo	18
7.2 Il team antibullismo	18
7.3 II team per l'emergenza	19
7.4 Il Tavolo permanente di monitoraggio	19
8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo	20
8.1. La prevenzione primaria	20
8.2. La prevenzione secondaria	20
8.3. La prevenzione terziaria	21
10. Alcuni dati statistici generali	26
11. I dati statistici IC Volino Croce Arcoleo	27
11.1. Il questionario anonimo dell'I C Volino Croce Arcoleo rivolto agli studenti da somministrare do _l primo quadrimestre	
12. Facsimile "Prima segnalazione di (presunti) atti di hullismo e/o cyherhullismo"	29

1. Introduzione

La legge 17 maggio 2024, n. 70, **rubricata** "*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, entrata in vigore il 14 giugno 2024, reca una serie di regole volte a contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il provvedimento integra ed innova la Legge n. 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", estendendone l'applicazione anche ai fenomeni di bullismo, ampliando così le forme di tutela nei confronti delle vittime.

Principali novità della legge

La nuova legge, che si compone di sei articoli, fornisce rispetto alla vecchia normativa strumenti più efficaci di tutela dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, in ambito scolastico e non solo, che sinteticamente si riepilogano.

<u>L'art. 1</u> di tale provvedimento estende il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo <u>anche</u> al fenomeno del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione; prevede l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un <u>codice interno</u> per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, nonché la predisposizione per gli istituti scolastici, da parte delle Regioni, di servizi di sostegno psicologico; stabilisce inoltre l'obbligo, a carico del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

<u>L'art. 2</u> interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, in particolare, sulla disciplina delle <u>misure coercitive non penali</u> che possono essere adottate dal Tribunale per i minorenni, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il Tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero, in via temporanea, l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità.

<u>L'art. 3</u> prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Si prevedono, fra l'altro, l'implementazione del numero pubblico di emergenza 114, attivo 24 ore su 24 per fornire assistenza psicologica e giuridica alle vittime e alle loro famiglie; rilevazioni biennali statistiche da parte dell'ISTAT, maggiore responsabilizzazione dei genitori nel controllo dell'uso della rete da parte dei minori, con specifiche avvertenze nei contratti con i fornitori di servizi di comunicazione, Campagne informative promosse dalla Presidenza del Consiglio per sensibilizzare sull'uso consapevole di internet e sui rischi del cyberbullismo.

<u>L'art. 4</u> istituisce la «Giornata del rispetto» che ricorre il 20 gennaio di ogni anno in onore di Willy Monteiro Duarte, giovane vittima di violenza, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

<u>L'art. 5</u> prevede che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), stabilendo, tra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

<u>L'art. 6</u> contenente la cd. "clausola di invarianza finanziaria" rende noto che l'attuazione delle leggi stesse dovrebbe avvenire compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ruolo delle scuole

La normativa attribuisce alle scuole un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto del **bullismo e del cyberbullismo.** Ogni istituto scolastico dovrà attivare strategie efficaci per identificare e affrontare situazioni di disagio tra gli studenti. Questo include la formazione di docenti e personale scolastico, affinché possano riconoscere i segnali di allarme e intervenire tempestivamente.

La scuola deve inoltre rafforzare il "patto educativo di corresponsabilità" con la famiglia, delineando azioni di formazione e sensibilizzazione rivolte a studenti e genitori(o esercenti la responsabilità genitoriale), precisando che su questi ultimi incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne. L'istituto scolastico deve inoltre realizzare programmi educativi che promuovano il rispetto reciproco e il senso di comunità tra gli studenti, anche mediante attività curriculari ed extracurriculari mirate, incontri con esperti e momenti di confronto tra studenti, insegnanti e famiglie.

La finalità è quella di creare un ambiente più sicuro e consapevole per i giovani, promuovendo il rispetto e la responsabilità nell'uso delle tecnologie digitali.

2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

2.1. Definizione di bullismo

Con il termine "bullismo" la legge (art. 1, c. 1-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70) identifica: l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni giovanile. Si tratta di un complesso fenomeno sociale al quale l'ordinamento giuridico non resta indifferente: accanto agli strumenti di tutela penale e civile, oggi sono previste anche specifiche misure di prevenzione e contrasto. La giovane età degli autori e delle vittime, così come il contesto in cui si verifica (scuole, ambienti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile), distinguono questo fenomeno da altre forme di aggressività che si manifestano prevalentemente tra adulti (come il mobbing sul posto di lavoro).

Il fenomeno è allarmante non solo per i gravi episodi riportati dai media, ma anche per la sua ampia diffusione tra la popolazione in età scolastica, come evidenziato dai dati più recenti dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Il termine "bullismo" è stato coniato nel 1993 dallo psicologo svedese Dan Olweus, che lo ha definito come "l'insieme di azioni offensive ripetute nel tempo da uno o più compagni contro un soggetto più debole, infliggendo intenzionalmente danni o disagi".

Caratteristiche essenziali del bullismo:

- Intenzionalità dell'azione: l'obiettivo del bullo è offendere, danneggiare o emarginare la vittima o anche compiere un atto per divertimento.
- **Persistenza e ripetitività dell'azione**: le condotte persecutorie si verificano ripetutamente nel tempo.
- Disparità di forze: c'è asimmetria nella relazione, per cui la vittima per lo squilibrio di potere si trova in una condizione di inferiorità (ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere), anche psicologica, che le impedisce di difendersi.
- Isolamento della vittima: spesso la vittima tende a nascondere il proprio disagio ha difficoltà a chiedere aiuto e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo.
- Offesa di beni tutelati giuridicamente: il bullismo può ledere il diritto alla dignità, alla sicurezza e alla libertà individuale.

Il bullismo può avere conseguenze gravi sulla vittima, tra cui danni all'autostima, isolamento sociale e, in alcuni casi, l'abbandono scolastico o sportivo.

Nell'ampia categoria del bullismo sono state individuate varie tipologie:

- **Bullismo fisico**: **consiste nell**'utilizzo della violenza fisica per affermare il dominio sulla vittima.
- Bullismo verbale: è connotato da insulti, scherni, minacce e offese ripetute nel tempo.
- Bullismo relazionale: consiste nell'isolare la vittima, escluderla ed influenzare le sue

relazioni con gli altri, anche attraverso pettegolezzi e maldicenze.

- **Bullismo sessuale**: molestie verbali o fisiche a sfondo sessuale, che possono sfociare in vere e proprie violenze.
- **Bullismo discriminatorio**: atti di prevaricazione motivati da differenze **di varia natura, quali** orientamento sessuale, origine etnica, religione o altre caratteristiche personali.

Queste forme di bullismo possono sovrapporsi e aggravare il disagio della vittima, rendendo necessarie strategie efficaci di prevenzione e intervento.

Cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur potendo avere in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente. Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2.2. Definizione di cyberbullismo

Con il termine cyberbullismo la legge (art. 1, c. 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71) intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".

Il termine "cyberbullismo" è stato coniato dall'**educatore** canadese Bill Belsey. Esso indica tutte le forme di bullismo attuate attraverso strumenti elettronici, sfruttando la connessione costante a internet per diffondere messaggi, immagini, video offensivi o altri contenuti dannosi per la vittima. L'ampia diffusione di dispositivi digitali come smartphone, tablet e computer tra le fasce più giovani della popolazione ha dato origine a nuove forme di aggressione, tutte rientranti nella definizione di cyberbullismo.

Il cyberbullismo si distingue dal bullismo tradizionale per la portata della sua diffusione e per la difficoltà di arginare i contenuti offensivi una volta pubblicati in rete. Gli strumenti digitali permettono agli aggressori di colpire in modo anonimo e su larga scala, amplificando il danno psicologico per la vittima.

Data la sua pericolosità, il fenomeno richiede specifiche misure di prevenzione e contrasto, coinvolgendo istituzioni scolastiche, famiglie e piattaforme digitali per garantire una maggiore protezione ai minori.

Le forme di bullismo e **di cyberbullismo** possono coesistere e sovrapporsi, aggravando il disagio della vittima e rendendo necessarie strategie di prevenzione e intervento su più livelli.

3.2. Le condotte di cyberbullismo

Il cyberbullismo si manifesta attraverso alcune condotte principali, distinte in base alle modalità di attuazione ed alle conseguenze giuridiche:

- Flaming (scambio di messaggi offensivi on line): consiste nell'insultare o provocare una persona su piattaforme digitali come forum e social network, con linguaggio violento o volgare. La caratteristica principale è la natura pubblica delle aggressioni, spesso alimentate da altri utenti. Può costituire il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e molestia (art. 660 c.p.).
- Harassment (molestia): implica l'invio ripetuto di messaggi offensivi, minacciosi o volgari a una persona. Questa condotta può configurare i reati di ingiuria, molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
- Cyberstalking (molestia informatica): si caratterizza per un comportamento ossessivo e minaccioso che genera ansia e paura nella vittima, compromettendone la qualità della vita. Integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con aggravanti se commesso attraverso mezzi informatici.
- Denigration (denigrazione): si manifesta nel diffondere informazioni false o commenti calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali su una persona per danneggiarne la reputazione. Le vittime spesso subiscono esclusione sociale e difficoltà relazionali. Può costituire il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) e interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
- Impersonation (sostituzione di persona): consiste nell'appropriarsi dell'identità digitale di un'altra persona per ingannare terzi, diffondere messaggi dannosi o compiere azioni lesive nei confronti della vittima. Questa condotta è punita dall'art. 494 c.p. sulla sostituzione di persona.
- Outing and trickery (rivelazione e inganno): è caratterizzato dalla divulgazione di informazioni personali riservate, ottenute con l'inganno, per danneggiare la vittima. La diffusione di immagini o dati sensibili può comportare i reati di diffamazione e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.).
- Exclusion (esclusione): si connota nell'escludere intenzionalmente una persona da gruppi online, giochi o chat, con l'obiettivo di isolarla socialmente e psicologicamente. Sebbene non sempre punibile penalmente, questa pratica può causare gravi conseguenze psicologiche.

3.3. Le condotte di bullismo

Le principali forme di bullismo riconosciute sono:

- **Bullismo fisico:** comprende qualsiasi forma di aggressione fisica, come spinte, schiaffi, pugni, calci e sputi. Può anche includere la distruzione o sottrazione di effetti personali della vittima. Questa condotta può costituire reati come percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.).
- **Bullismo verbale:** comprende offese, minacce, insulti e derisioni ripetute nel tempo. Ha lo scopo di intimidire la vittima e minarne l'autostima. Può configurare reati come minaccia (art. 612 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), ingiuria e istigazione a delinquere (art. 414 c.p.).
- **Bullismo relazionale:** si manifesta con l'isolamento sociale della vittima, attraverso calunnie, pettegolezzi, umiliazioni pubbliche e ostracismo. Può rientrare nei reati di calunnia (art. 368 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.).
- **Bullismo sessuale:** comporta molestie verbali o fisiche a sfondo sessuale, fino ad arrivare a gravi forme di violenza. Questa condotta può integrare reati come violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.) e diffusione illecita di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.).
- **Bullismo discriminatorio:** si basa su pregiudizi legati a razza, religione, orientamento sessuale, disabilità o altro. Può configurare reati di istigazione all'odio razziale (art. 604-bis c.p.) o diffamazione aggravata.

3.4. Conseguenze giuridiche del bullismo e cyberbullismo

Le conseguenze giuridiche variano in base alla gravità dei fatti e comprendono:

- Sanzioni penali: per reati come diffamazione, molestie, atti persecutori e violenza privata.
- Sanzioni civili: possibilità di risarcimento danni per le vittime.
- Sanzioni disciplinari: provvedimenti disciplinari per gli studenti coinvolti.
- Responsabilità genitoriale: i genitori possono essere chiamati a rispondere civilmente per le azioni dei figli minorenni.

3.5. Strategie di prevenzione e contrasto

Affrontare il bullismo e il cyberbullismo richiede un impegno congiunto tra istituzioni, scuole e famiglie che si realizza attraverso:

- Programmi educativi: per sensibilizzare i giovani sui rischi del bullismo e cyberbullismo
- **Supporto psicologico:** per aiutare le vittime a superare il trauma subito
- Interventi normativi: per migliorare le misure di prevenzione, protezione e punizione.

La lotta contro il bullismo e il cyberbullismo è una sfida che richiede l'attenzione di tutta la società per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

4. I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti negli episodi di bullismo e di cyberbullismo compiuti a scuola, spesso penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie.

Il **bullo**, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo a un'aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti. Non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Spesso, alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La **vittima** è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i cd. "pari". Questi vengono differenziati in:

- Bulli passivi o bulli gregari: pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva.
- **Spettatori passivi**: pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari.
- **Difensori della vittima**: pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo. Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

"Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa." (Greco T., Le violenze psicologiche nel mondo del lavoro. Un'analisi sociologico-giuridica del fenomeno del mobbing, Giuffré Editore, Roma, 2009).

Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

La **scuola**, in forza dell'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, è chiamata a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Le **famiglie**, sia del bullo che della vittima, sono coinvolte a diverso titolo. Premesso che le famiglie hanno sottoscritto, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, il cosiddetto

patto educativo di corresponsabilità, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare, sulle famiglie del bullo e del bullo gregario grava la responsabilità civile per gli atti compiuti dallo stesso in danno delle sue vittime.

La famiglia della vittima può, invece, fare valere in tutte le sedi utili i diritti di quest'ultima.

5. Le tutele a favore della vittima di bullismo e cyberbullismo

5.1. Le tutele penalistiche

Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono avere conseguenze giuridiche rilevanti e, in molti casi, configurare reati previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale. In base alla gravità delle azioni compiute, il bullo può essere soggetto a responsabilità penale, con conseguenze che vanno dalla semplice ammonizione fino alla reclusione.

Nel caso in cui una singola condotta integri più reati, si applica il **concorso formale di reato** (art. 81 c.p.), che comporta un aumento della pena per il responsabile. Se il reato è commesso da un minorenne, si applicano le disposizioni speciali previste per la giustizia minorile, che privilegiano l'aspetto rieducativo rispetto a quello punitivo. In alcuni casi, il minore può essere sottoposto a un percorso di giustizia riparativa o affidato ai servizi sociali per un programma di rieducazione.

Reati che possono essere integrati dalle condotte di bullismo e cyberbullismo:

- **Diffamazione** (art. 595 c.p.), quando un minore diffonde notizie false o denigratorie su un coetaneo.
- Calunnia (art. 368 c.p.), se accusa falsamente un altro soggetto di un reato.
- **Simulazione di reato** (art. 367 c.p.), in caso di falsa denuncia.
- **Minaccia** (art. 612 c.p.), se un minore minaccia un altro soggetto, causando paura o intimidazione.
- Atti persecutori (stalking) (art. 612-bis c.p.), nei casi di reiterati comportamenti oppressivi, come minacce, pedinamenti o molestie.
- **Molestia o disturbo alle persone** (art. 660 c.p.), se il bullo infastidisce ripetutamente una persona.
- **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (revenge porn) (art. 612-ter c.p.), quando immagini intime della vittima vengono diffuse senza il suo consenso.
- Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), per intrusioni nella sfera privata di un soggetto.
- **Divulgazione di materiale pedopornografico** (art. 600-ter c.p.), nel caso in cui il bullo condivida immagini di minori in atteggiamenti espliciti.
- **Percosse** (art. 581 c.p.), quando viene usata violenza fisica.
- Lesioni personali (art. 582 c.p.), se la vittima riporta danni fisici.
- Rissa (art. 588 c.p.), se l'atto di violenza coinvolge più persone.
- Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), se il bullo incita altri a commettere reati.
- Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.), nei casi di adescamento online.
- Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.), se il bullo promuove condotte illecite.
- **Violenza privata** (art. 610 c.p.), se costringe un altro soggetto a compiere atti contro la propria volontà.
- Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), in casi di abusi sessuali.
- Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), nei casi di abusi su minori.

- **Corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.), se il bullo induce un minore a compiere atti sessuali.
- Sostituzione di persona (art. 494 c.p.), nei casi di furto d'identità digitale.
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), se il bullo viola la privacy digitale della vittima.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (art. 615-quater c.p.).
- Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.).
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.), se il bullo utilizza strumenti informatici per arrecare danni economici.
- Furto (art. 624 c.p.), in caso di sottrazione di beni alla vittima.
- **Danneggiamento** (art. 635 c.p.), se vengono distrutti beni appartenenti alla vittima.
- **Istigazione al suicidio** (art. 580 c.p.), nei casi in cui il bullismo porti la vittima a compiere gesti estremi.
- Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), se il bullo causa la morte della vittima senza intenzione diretta.
- Omicidio (art. 575 c.p.), in casi estremi di aggressione fatale.

L'ingiuria (art. 594 c.p.) è stata depenalizzata con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, diventando un illecito civile perseguibile con una sanzione pecuniaria.

5.2. Le leggi 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70

L'Italia è stata il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge specifica sul **cyberbullismo** con la legge 29 maggio 2017, n. 71. Successivamente, con la **legge 17 maggio 2024, n. 70**, la normativa è stata ampliata per includere anche il fenomeno del bullismo.

L'art. 1 della legge 71/2017 stabilisce che l'obiettivo principale è **prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme**, con un approccio basato su prevenzione, educazione e protezione delle vittime. Le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le famiglie sono coinvolti attivamente per sensibilizzare e responsabilizzare i giovani sull'uso corretto della rete e sulla tutela dei minori.

La legge prevede strumenti concreti per la protezione delle vittime e per la prevenzione delle condotte illecite:

- Richiesta di rimozione dei contenuti offensivi, con intervento del Garante per la protezione dei dati personali se la rimozione non avviene entro 48 ore.
- Procedura di ammonimento del Questore per responsabilizzare il minore autore di comportamenti offensivi.
- **Obblighi scolastici**, che impongono ai Dirigenti Scolastici di adottare misure disciplinari e segnalare i casi più gravi alle autorità competenti.
- Potenziamento del servizio di emergenza 114, per fornire assistenza immediata alle vittime.
- Istituzione della Giornata del Rispetto, per promuovere la cultura della non violenza e

dell'inclusione sociale nelle scuole.

Questa normativa rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro questi fenomeni, promuovendo un ambiente sicuro per i minori sia online che offline.

6. Le responsabilità

6.1. La responsabilità del bullo

Secondo il vigente ordinamento giuridico, un soggetto non è imputabile se, al momento della commissione del fatto, non aveva compiuto i 14 anni di età (art. 97 c.p.). Tuttavia, il minore di 14 anni può essere considerato "socialmente pericoloso" se ha commesso reati e si ritiene probabile che possa commetterne altri. In tali casi, il giudice può applicare misure di sicurezza personali, come il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata (art. 224 c.p.), tenendo conto della gravità del fatto e delle condizioni familiari.

I minori tra i 14 e i 18 anni sono imputabili se, al momento della commissione del fatto, erano capaci di intendere e di volere (art. 98 c.p.). In tali casi, la pena è generalmente diminuita rispetto a quella prevista per gli adulti. Se il minore di 18 anni viene giudicato incapace di intendere e volere, il giudice può comunque applicare misure di sicurezza personali, come previsto dall'art. 224 c.p. Se il minore non ha precedenti penali e il reato commesso non è di particolare gravità (ossia punibile con una pena detentiva non superiore ai due anni o con una pena pecuniaria), il Giudice può concedere il **perdono giudiziale** (art. 169 c.p.), che estingue il reato. Tuttavia, tale misura può essere concessa una sola volta.

Un altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento è l'ammonimento del Questore (art. 7, legge 71/2017). Tale provvedimento viene adottato nei confronti di minori tra i 14 e i 18 anni che abbiano compiuto atti di bullismo o cyberbullismo, imponendo loro un comportamento conforme alla legge. Se il minore ammonito persiste in tali condotte, viene avviato d'ufficio il procedimento penale con conseguente aggravamento delle sanzioni.

Le norme previste dalla legge 71/2017 e dalle successive modifiche non si applicano ai soggetti che abbiano compiuto i 18 anni, i quali rispondono pienamente delle proprie azioni secondo il codice penale.

6.2. La responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"

Il **bullo passivo**, o **bullo gregario**, concorre nel reato commesso dal bullo principale. Secondo l'art. 110 c.p., se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse è soggetta alla stessa pena. In giurisprudenza, la semplice presenza alla commissione di un reato può costituire concorso morale se contribuisce a rafforzare il proposito criminale del soggetto attivo e a facilitarne l'azione. La giurisprudenza distingue tra **connivenza non punibile** e **concorso nel reato**: la prima si verifica quando un soggetto assiste passivamente alla commissione del reato senza fornire alcun supporto, mentre il secondo richiede un contributo attivo, anche solo morale, all'azione criminosa.

In ambito civile, il **principio di solidarietà sancito dall'art. 2055 c.c.** prevede che, se più persone concorrono a causare un danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. Ciò significa che il bullo passivo può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni subiti dalla vittima **per concorso morale**, anche se il suo contributo è stato indiretto.

6.3. La responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo"

Gli **spettatori passivi**, o la cosiddetta **maggioranza silenziosa**, sono quei pari che assistono agli atti di bullismo o cyberbullismo senza intervenire. Sebbene non partecipino attivamente all'azione

prevaricatoria, il loro atteggiamento di indifferenza e la mancanza di intervento a difesa della vittima contribuiscono a legittimare e perpetuare il comportamento del bullo.

Sebbene non vi sia un obbligo giuridico di denunciare tali condotte, il comportamento degli spettatori passivi ha un peso rilevante nel perpetuare il fenomeno del bullismo. La loro opposizione attiva alle prepotenze potrebbe indebolire la figura del bullo e rafforzare la vittima.

Dal punto di vista giuridico, gli spettatori passivi non sono generalmente perseguibili, salvo i casi in cui il loro comportamento configuri un'omissione di soccorso o una forma di favoreggiamento. Nel caso di minori coinvolti, il personale scolastico ha sempre l'obbligo di intervenire per segnalare eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti.

6.4. La responsabilità dei genitori

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono essere ritenuti civilmente responsabili per gli atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai propri figli, secondo il principio della culpa in educando (art. 2048 c.c.). L'ordinamento attribuisce loro il dovere di educare i figli a comportamenti rispettosi e di vigilare sulle loro azioni per evitare che arrechino danni ad altri. In caso quindi di condotte lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, vi è l'obbligo per i genitori, sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli, di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai suoi familiari.

Poiché i minori non dispongono di autonomia patrimoniale, sono i genitori a rispondere economicamente per i danni causati dai figli. Tuttavia, essi possono essere esonerati dalla responsabilità se dimostrano di aver impartito un'adeguata educazione e di non aver potuto impedire il fatto illecito.

6.5. La responsabilità del personale scolastico

Secondo l'art. 28 della Costituzione, i funzionari e i dipendenti pubblici sono responsabili per gli atti compiuti in violazione di diritti. In ambito scolastico, ciò significa che i docenti e il personale ausiliario sono civilmente responsabili per culpa in vigilando, ovvero per il mancato controllo sugli studenti durante l'orario scolastico.

La responsabilità del personale scolastico si configura quando gli atti di bullismo o cyberbullismo avvengono sotto la loro sorveglianza e non vengono adeguatamente prevenuti o sanzionati. Tuttavia, essi possono essere esonerati da responsabilità se dimostrano di aver adottato tutte le misure possibili per impedire il fatto.

Esiste un vincolo di solidarietà tra la responsabilità dei genitori e quella della scuola: se il comportamento del minore è conseguenza di un'inadeguata educazione familiare, anche il personale scolastico può essere chiamato a rispondere per omissione di intervento.

I docenti e il personale scolastico che vengono a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo devono segnalare immediatamente il caso al Dirigente scolastico, che è tenuto ad avvisare le famiglie coinvolte e, nei casi più gravi, a riferire il fatto alle autorità competenti.

Infine, il personale scolastico, in quanto **pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio**, ha l'obbligo di denunciare alle autorità giudiziarie qualsiasi reato perseguibile d'ufficio di cui venga a

conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 361 e 362 c.p.). L'omessa denuncia può comportare responsabilità penali per il docente o il dirigente scolastico coinvolto.

7. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni

La legge 29 maggio 2017, n. 71, successivamente modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, unitamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, ha istituito specifici organi scolastici con il compito di monitorare, prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Tra questi si evidenziano il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo, il team antibullismo, il team per l'emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

7.1 Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo

Il **referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo** è una figura introdotta dall'art. 4, comma 3, della legge 71/2017. Ogni istituto scolastico individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Le sue principali funzioni sono:

- Collaborare con gli insegnanti per implementare strategie di prevenzione;
- Fornire consulenza al personale scolastico;
- Promuovere la formazione del personale scolastico e degli studenti;
- Coinvolgere le famiglie in percorsi educativi;
- Coadiuvare il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza;
- Monitorare i casi di bullismo e cyberbullismo e raccogliere dati statistici;
- Comunicare i dati raccolti agli uffici scolastici territoriali;
- Creare reti di collaborazione con forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- Mettere a disposizione strumenti per la segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- Partecipare ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA e curare la propria autoformazione continua.

7.2 Il team antibullismo

Il **team antibullismo** è stato introdotto dal d.m. 18/2021 ed è composto da:

- Il Dirigente Scolastico (coordinatore e presidente);
- Il primo e il secondo collaboratore scolastico;
- Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo;
- L'animatore digitale;
- Il team dell'innovazione digitale.

Il team antibullismo si riunisce periodicamente e ha il compito di:

- Individuare strategie di prevenzione per ogni anno scolastico;
- Definire le modalità di intervento in base alla gravità delle situazioni;
- Sviluppare misure di prevenzione primaria (universale), secondaria (selettiva) e terziaria (indicata);
- Proporre programmi di sensibilizzazione e campagne educative.

7.3 Il team per l'emergenza

Il **team per l'emergenza** si occupa della gestione dei casi conclamati di bullismo e cyberbullismo ed è composto dagli stessi membri del team antibullismo.

Le sue principali funzioni sono:

- Ricevere e analizzare le segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo;
- Coinvolgere i coordinatori di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- Redigere una scheda dettagliata per la valutazione del caso;
- Identificare le possibili azioni da intraprendere, in collaborazione con i docenti;
- Segnalare eventuali casi di rilevanza penale alle autorità giudiziarie;
- Attivare la rete territoriale, coinvolgendo servizi sanitari, sociali, Polizia postale, Carabinieri e associazioni di volontariato;
- Organizzare percorsi di riabilitazione e riflessione per il bullo, in alternativa a misure sanzionatorie.

7.4 Il Tavolo permanente di monitoraggio

Il **Tavolo permanente di monitoraggio** è un organismo scolastico volto a garantire un controllo continuo sulle strategie di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. È composto da:

- Il dirigente scolastico;
- Il primo e il secondo collaboratore scolastico;
- Il referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo;
- L'animatore digitale;
- Il team dell'innovazione digitale;
- Il presidente del Consiglio di Istituto;
- Il vicepresidente del Consiglio di Istituto;
- Quattro rappresentanti degli studenti eletti;
- Eventuali esperti esterni del settore.

Questo organo si occupa di:

- Valutare l'efficacia delle azioni di prevenzione adottate;
- Proporre eventuali modifiche e aggiornamenti delle strategie di intervento;
- Favorire la collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni locali;
- Organizzare eventi e incontri formativi con esperti del settore;
- Monitorare l'andamento del fenomeno a livello scolastico e proporre iniziative di sensibilizzazione.

8. Le prevenzioni scolastiche contro il bullismo e il cyberbullismo

8.1. La prevenzione primaria

La prevenzione primaria, o universale, viene attuata dalla scuola attraverso iniziative rivolte all'intera comunità scolastica, con l'obiettivo di promuovere un ambiente positivo basato sul rispetto reciproco e sulla convivenza pacifica.

Un'efficace strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo richiede un approccio sistemico e integrato, che coinvolga attivamente il personale scolastico, le famiglie e gli studenti. In particolare, la scuola fornisce spazi di ascolto e supporto, tra cui:

- Uno sportello di ascolto psicologico e un centro di informazione e consulenza psicologica.
- Questionari anonimi per monitorare la percezione del fenomeno tra gli studenti.
- Elaborati scritti realizzati in ambito didattico per individuare situazioni di disagio personale.

I docenti hanno il compito di segnalare tempestivamente, tramite il coordinatore di classe, eventuali segnali di disagio o comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, informando le famiglie e il consiglio di classe.

Le principali iniziative educative adottate dalla scuola includono:

- Istituzione della "Giornata del Rispetto" (20 gennaio), con attività didattiche specifiche.
- Partecipazione alla "Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo" (7 febbraio).
- Incontri con la Polizia Postale per sensibilizzare gli studenti sull'uso responsabile della rete.
- Organizzazione di conferenze e laboratori con esperti (psicologi, pedagogisti, avvocati), rivolti sia agli studenti che alle famiglie e ai docenti.
- Potenziamento dell'insegnamento dell'Educazione Civica, con moduli specifici dedicati alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

8.2. La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria, o selettiva, viene applicata nei gruppi classe in cui emergono dinamiche critiche potenzialmente riconducibili a episodi di bullismo o cyberbullismo, con l'obiettivo di ristabilire un clima sereno e rispettoso.

Le azioni previste includono:

- Osservazione sistematica dei comportamenti a rischio.
- Condanna ferma di ogni atto di sopraffazione o intolleranza.
- Comunicazione tempestiva alle famiglie degli studenti coinvolti.
- Coinvolgimento attivo delle famiglie nella gestione delle problematiche.
- Definizione di regole comportamentali specifiche da rispettare in classe.
- Implementazione di misure preventive per tutelare sia il potenziale bullo che la vittima.
- Attività di sviluppo delle competenze emotive, sociali e relazionali.

- Utilizzo di metodologie didattiche attive come il role playing e il problem solving.
- Programmi di peer-education per promuovere il supporto tra pari.
- Organizzazione di incontri con esperti e testimonianze dirette.
- Partecipazione alle attività scolastiche ed extracurriculari di sensibilizzazione.

Il Coordinatore di classe è responsabile dell'attuazione delle azioni previste e deve riferire periodicamente al referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

8.3. La prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria, o indicata, è rivolta a singoli studenti i cui comportamenti evidenziano il rischio concreto di degenerare in atti di bullismo o cyberbullismo. L'obiettivo principale è il recupero anticipato dello studente per prevenire conseguenze più gravi, anche a livello disciplinare o penale.

Le azioni da adottare includono:

- Monitoraggio sistematico dei comportamenti a rischio.
- Segnalazione tempestiva delle situazioni critiche al dirigente scolastico, al referente per il bullismo e il cyberbullismo, e agli specialisti interni (psicologo, counselor).
- Comunicazione diretta e tempestiva con le famiglie degli studenti coinvolti.
- Definizione di regole comportamentali individualizzate per la prevenzione di atti di bullismo.
- Interventi specifici per sviluppare le competenze emotive e sociali dello studente a rischio.
- Partecipazione obbligatoria a programmi di peer-education.
- Organizzazione di incontri formativi con esperti per studenti e famiglie.
- Attività didattiche e riflessioni guidate in classe, anche con l'ausilio di testimonial e materiali multimediali.
- Coinvolgimento degli studenti nelle iniziative scolastiche di sensibilizzazione.
- Monitoraggio continuo delle situazioni critiche.

Il coordinatore di classe ha il compito di supervisionare l'attuazione delle misure previste e riferire costantemente al referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo.

9. Le sanzioni disciplinari scolastiche

La Costituzione italiana stabilisce il principio di personalità della pena e ne afferma la proporzionalità, con lo scopo di favorire la rieducazione del reo. Inoltre, sancisce il principio di riserva di legge penale, il principio di legalità e quello di irretroattività della legge, garantendo così il rispetto dei diritti fondamentali degli individui.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari applicabili agli studenti, demandando ai regolamenti interni delle singole istituzioni scolastiche la definizione delle infrazioni e delle relative sanzioni.

Dato che la scuola è un luogo di formazione e di crescita della persona, i provvedimenti disciplinari devono sempre avere una finalità educativa e mirare al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti, al ripristino di un clima sereno nella comunità scolastica e alla riparazione dell'eventuale danno arrecato.

I principi fondamentali che regolano le sanzioni disciplinari scolastiche includono:

- **Finalità educativa**: le sanzioni mirano a rafforzare la responsabilità degli studenti e a ripristinare un corretto rapporto nella comunità scolastica.
- Responsabilità personale: ogni studente risponde individualmente delle proprie azioni.
- **Diritto di difesa**: nessuno studente può essere sanzionato senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Indipendenza tra profitto e disciplina: le sanzioni disciplinari non possono influire sulla valutazione del profitto scolastico.
- **Libertà di espressione**: non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché manifestata in modo corretto e non lesivo.
- **Proporzionalità e temporaneità**: le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione, temporanee e, ove possibile, ispirate alla riparazione del danno.
- **Possibilità di conversione**: lo studente ha sempre la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
- Adozione da parte di organi collegiali: le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente devono essere adottate da un organo collegiale.
- Allontanamento scolastico: può essere disposto solo per gravi o reiterate infrazioni, per un periodo non superiore a 15 giorni, con previsione di un rapporto costante con la famiglia per favorire il reinserimento.
- Allontanamento per motivi di sicurezza: nei casi di reati o pericolo per l'incolumità delle persone, l'allontanamento può essere prolungato in base alla gravità della situazione.
- Iscrizione ad altra scuola: in casi specifici, se ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria o
 dai servizi sociali, lo studente può essere trasferito ad altro istituto anche durante l'anno
 scolastico.
- Sanzioni nelle sessioni d'esame: eventuali infrazioni commesse durante gli esami sono gestite direttamente dalla commissione d'esame e applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte configurabili come bullismo e cyberbullismo, qualora opportunamente accertate, vengono considerate infrazioni disciplinari gravi o gravissime e sono sanzionate nel rispetto del regolamento di disciplina d'istituto.

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
	Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.		Consiglio d'Istituto
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
Bullismo discriminatori o	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/ ibullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto

Flaming	Aggressione verbale in un social o in un forum	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
		Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni.	Docente
Harassment	Aggressione verbale one-	In caso di recidiva, nota	C.d.C. +
	to-one in rete	disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Referentie/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	
Cyberstalking		Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota	Docente C.d.C. +
, 3	Atti persecutori in rete	disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima:	Consiglio
		allontanamento superiore a 15 giorni.	d'Istituto

Denigration	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
Impersonation	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
Outing and trichery	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto
Exclusion	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 1 a 5 giorni. In caso di recidiva, nota disciplinare e sospensione fino a 15 giorni.	Docente C.d.C. + Referente/i bullismo e Cyberbullismo
		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio d'Istituto

10. Alcuni dati statistici generali

Il 6 dicembre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati del monitoraggio della "Piattaforma Elisa" relativi all'Anno Scolastico 2022/2023.

Hanno partecipato al monitoraggio 185.063 studenti e studentesse di 699 istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado (circa il 23% delle scuole secondarie di secondo grado italiane) e 44.070 docenti appartenenti a 1.909 istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie di primo e secondo grado (circa il 22% del totale delle istituzioni scolastiche statali italiane).

Gli episodi di prepotenza tra pari continuano a coinvolgere un numero considerevole di studenti, principalmente nelle dinamiche "faccia a faccia". Il 26,9% degli studenti (di cui il 21,5% in modo occasionale e il 5,4% in modo sistematico) ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, mentre il 17,5% ha ammesso di aver preso parte attivamente a episodi di bullismo (14,7% in modo occasionale e 2,8% in modo sistematico).

Per quanto riguarda il cyberbullismo, l'8% degli studenti (6,5% in modo occasionale e 1,5% in modo sistematico) ha riportato di essere stato vittima di episodi di cyberbullismo, mentre il 7,2% (5,8% in modo occasionale e 1,4% in modo sistematico) ha dichiarato di avervi partecipato attivamente. Dal confronto dei dati degli ultimi tre anni scolastici emerge una sostanziale stabilità nei casi di bullismo e cyberbullismo, con un lieve aumento delle forme sistematiche e una lieve diminuzione delle forme occasionali.

Infine, si evidenzia una discrepanza tra le segnalazioni degli studenti e la percezione dei docenti: nelle scuole secondarie di secondo grado, i docenti stimano che solo il 6% della popolazione studentesca sia coinvolto nei fenomeni, un dato significativamente inferiore rispetto a quanto riportato dagli studenti.

11. I dati statistici dell'I C "Volino Croce Arcoleo" nell'A.S. 2024/2025

11.1. Il questionario anonimo dell'Istituto "Spagna-Campani" rivolto agli studenti da somministrare dopo il primo quadrimestre

Questionario anonimo per studenti

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze ripetute tra studenti.

Le domande riguardano la tua vita a Scuola dall'inizio delle attività didattiche fino ad oggi. Ti chiediamo quindi di rispondere pensando a tutto questo periodo.

Ti ricordiamo che uno studente subisce prepotenze quando un altro studente o gruppi di studenti, anche di Classi diverse, si comportano ripetutamente in uno dei seguenti modi:

- dicono cose cattive e spiacevoli;
- prendono in giro;
- offendono;
- escludono dal loro gruppo o non coinvolgono;
- danno calci, spinte, etc.;
- minacciano;
- dicono bugie o mettono in giro storie;
- inviano tramite web messaggi offensivi.

Invece non si tratta di prepotenze quando due studenti, all'incirca della stessa forza, litigano verbalmente tra loro o vengono alle mani.

Ti saremmo molto grati se rispondessi con la massima sincerità.

- 1) Quante volte hai subito prepotenze nel corso di quest'anno scolastico?
 - a) Mai
 - b) Solo una volta o due
 - c) Diverse volte
 - d) Durante tutto l'anno scolastico
- 2) Nel corso di questo anno scolastico
 - a) Sei stato picchiato?
 - b) Sei stato offeso?
 - c) Sei stato preso in giro?
 - d) Sei stato ignorato?

- e) Sei stato escluso dalle attività?
- f) Sei stato preso a calci e pugni?
- g) Sei stato spinto o strattonato?
- h) Ti hanno rubato o danneggiato gli oggetti?
- i) Sei stato insultato?
- 3) Hai preso parte ad episodi di prepotenza ripetuti nel corso di quest'anno scolastico?
 - a) Mai
 - b) Solo una volta o due
 - c) Diverse volte
 - d) Durante tutto l'anno scolastico
- 4) Hai assistito ad episodi di prevaricazione commessi da altri studenti nella tua Classe o a Scuola?
- a) Sì
- b) No

12. Facsimile "Prima segnalazione di (presunti) atti di bullismo e/o cyberbullismo"

Prima segnalazione di atti di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo

					\neg
Cognome e nome di chi cor	npila la				_
segnalazione					
Data della					
segnalazione					
oog.na.az.one					
	la vittima			0	
La persona che ha	un compagno			0	
segnalato l'episodio o gli	uno studente			0	
atti di (presunto)	un genitore o altro	il tutore dell	a vittima	0	
bullismo e/o	un anonimo			0	
cyberbullismo è	un anomino				
		<u> </u>	T		
		bullo			
		bullo			
Cognome e nome dei (presunti) bulli e dei loro (presunti) gregari e classi di appartenenza		gregario			
		gregario			
		gregario	-		
		100			
Breve descrizione					
dell'episodio o degli					
atti di prepotenza					
subiti					
Quante volte gli episodi si s	ono ripetuti?				

La presente segnalazione compilata può essere consegnata, anche brevi manu, al coordinatore di classe, al docente referente dell'area bullismo e cyberbullismo, al Dirigente Scolastico o depositata, anche in forma anonima, presso le cassette con il nodo blu presenti a scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa